

"STATUTO DELLA:

"AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso"

PARTE I

NORME GENERALI

Art. 1 Denominazione della Società di mutuo soccorso

1.E' costituita la Società di Mutuo Soccorso denominata:

AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso

2. La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 e successive modifiche, che ne regola e ne regolerà anche il funzionamento.

3. La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e rispetta tutti i requisiti richiesti dall'art. 48 comma 8 del TUIR e dell'art 4 comma 7 del DPR 633/72.

Art.2 Sede

1.La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso ha la propria sede in Nerola (RM) .

Con deliberazione degli organi competenti, al fine di meglio realizzare obiettivi e di agevolare l'operatività della AGLEA SALUS potranno essere istituite Sedi secondarie, Uffici, e Sezioni anche fuori dal Comune di Sede.

Art.3 Durata

La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso ha durata illimitata.

Art.4 Scopo e funzionamento

1. La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso è società mutualistica, non ha alcun fine di lucro né di speculazione privata.

2. La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso intende svolgere e svolgerà la propria attività unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli stessi soggetti ai benefici della mutualità associativa.

3. Nel rispetto e nei limiti sopraindicati, La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso si propone di:

a) promuovere la costituzione e la gestione di un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria già prevista dal servizio sanitario nazionale. A tal fine la AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso potrà operare in forma diretta ed indiretta. La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso opererà sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla società di mutuo soccorso, sia in favore dei soci e loro famigliari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;

b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche

attraverso la costituzione, ove consentito e nei limiti delle indicazioni provenienti da norme di legge, regolamentari e di vigilanza, di fondi di previdenza integrativa ovvero di servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte.

4. In particolare, al fine di dare attuazione ai fini sopraindicati, La AGLEA SALUS

- Società Generale di Mutuo Soccorso potrà:

a) erogare trattamenti e prestazioni socio sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogare servizi di assistenza familiare anche domiciliare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogare nei limiti consentiti contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

5. La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso potrà altresì realizzare attività, anche non direttamente erogate ai soci, purché si tratti di attività aventi rilevanza sociale e rientranti in una delle seguenti previsioni:

a) promuovere attività formative ed educative in materia di sanità e mutualità; promuovere attività di formazione professionale, cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte a valorizzare la componente culturale dei soci e dei loro familiari ed a migliorare le condizioni del benessere psico-fisico;

b) diffondere la cultura del comportamento etico, della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci e nonché tra gli stessi e la comunità;

d) costituire e sviluppare attività di formazione culturale attraverso borse di studio in materia di mutualità nonché favorendo l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi tutti sopraindicati, La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative conformi con il presente Statuto che si rendessero necessarie ed opportune, ivi compresa la stipulazione di rapporti con altri enti mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale.

7. Analogamente La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso potrà stipulare accordi e convenzioni, in Italia e all'estero, previa valutazione degli standard qualitativi offerti, con:

- Strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici;

- Studi Professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare;

- Stabilimenti e istituti termali, strutture di ricovero o soggiorno, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure preventive o riabilitative;

8. Inoltre La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso potrà:

- 1) promuovere o aderire a servizi sanitari e socioassistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;

- 2) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
- 3) promuovere o aderire a servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
- 4) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
- 5) promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività mutualistiche
- 8) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali nonché per lo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi;
- 9) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;
- 10) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;

11) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso.

Art. 5 Regolamenti

Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei sussidi e l'offerta delle Prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere adottati uno o più regolamenti interni attuativi.

PARTE II

RAPPORTI CON I SOCI E SEZIONI

Art. 6 Acquisizione della qualità di socio

I. La qualità di socio si acquisisce mediante richiesta di partecipazione alla società di mutuo soccorso che venga accolta dalla AGLEA SALUS secondo quanto disposto nel presente Statuto.

II. Il numero dei soci è illimitato.

III. I soci hanno i diritti e gli obblighi corrispondenti alla categoria alla quale appartengono.

IV. La qualifica di socio si perde automaticamente in caso di decesso, esclusione e decadenza determinando lo scioglimento di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra il socio e la AGLEA SALUS; sono fatti salvi i diritti dei familiari superstiti.

V. La partecipazione non è trasferibile per atto vivi.

Art. 7 Categorie dei Soci e loro compiti

I. I Soci della AGLEA SALUS sono suddivisi in categorie ai sensi ed agli effetti del

presente Statuto.

II. Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- Socio Ordinario
- Socio Partecipante
- Soci Partecipanti Beneficiari
- Socio Fruitore
- Socio Informatore mutualistico
- Socio Informatore Coordinatore
- Socio Sovventore
- Socio Sostenitore
- Socio Onorario

Art.8 Soci ordinari

I. Possono essere soci ordinari le persone fisiche domiciliate in Italia o nell'Unione Europea.

II. Al fine di acquisire la qualifica di socio ordinario, la persona fisica deve farne richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dalla La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso. La domanda può essere fatta per sé e per i propri familiari.

III. L'acquisizione della qualifica di socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, cumulativamente, al pagamento della quota associativa individuale fissata per l'annualità in corso nonché al versamento dei contributi associativi previsti per la fruizione di sussidi

specifici laddove l'aspirante socio ne faccia richiesta. In ogni caso, i soci ordinari si impegnano, una volta ammessi, al versamento delle contribuzioni necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

IV. Il mantenimento della qualifica di socio ordinario è subordinata al tempestivo versamento dei contributi come sopra indicati ed al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali.

V. Ciascun socio ordinario ha diritto a un voto in assemblea.

VI. A ciascun socio ordinario spetta l'elettorato passivo e può pertanto essere eletto alle cariche sociali ferma restando la sussistenza di idonea qualificazione e dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Regolamento Applicativo dello Statuto.

Art. 9 Soci Partecipanti

I. Sono soci partecipanti le persone giuridiche o Enti che ne facciano richiesta mediante apposita domanda indirizzata alla AGLEA SALUS.

II. Possono essere soci partecipanti anche altre società di mutuo soccorso o casse di assistenza sanitaria integrativa.

III. I Fondi sanitari, istituiti e indicati nell'art.2 della L.15.4.1886 n.3818 e successive modifiche, possono essere soci partecipanti in rappresentanza dei loro iscritti.

IV. La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dei moduli predisposti dalla mutuo soccorso.

V. L'acquisizione della qualifica di socio partecipante è subordinata all'

accoglimento della domanda deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, cumulativamente, al versamento della quota associativa e dei contributi aggiuntivi.

VI. I soci partecipanti aderiscono alla AGLEA SALUS per sé e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o altre categorie di persone fisiche correlate.

VII. La quota associativa nonché i contributi dovuti dal socio partecipante sono computati in numero di uno per il socio partecipante e di una unità per ciascun soggetto che di volta in volta assume la qualifica di socio partecipante beneficiario, quali i dipendenti, gli associati, gli iscritti e ogni altro soggetto per il quale il socio partecipante richieda l'assunzione della qualifica di socio partecipante beneficiario. Il socio partecipante, fermi restando i rapporti interni, è responsabile del versamento dei contributi per i soci partecipanti beneficiari ad esso legati.

VIII. Ciascun socio partecipante ha diritto ad un voto in assemblea.

IX. A ciascun socio partecipante spetta l'elettorato passivo e può pertanto essere eletto alle cariche sociali nella persona del suo legale rappresentante, o persona da lui designata.

Art. 10 Soci Partecipanti Beneficiari

I. Possono essere soci partecipanti beneficiari le persone fisiche che siano dipendenti, associate, iscritte e o clienti del socio partecipante.

II. La qualifica di socio partecipante beneficiario è acquisita automaticamente dalla persona fisica, al momento dell'ammissione della Società, Associazione, Azienda,

Enti di cui fanno parte o sono correlati a Socio Partecipante, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

III. Sono considerati altresì Soci Partecipanti Beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i familiari stessi; in tal caso, i familiari medesimi manterranno la qualifica di Socio Partecipante Beneficiario, sino alla scadenza del relativo Sussidio.

IV. La qualifica di Socio Partecipante beneficiario si perde automaticamente in caso di scioglimento del rapporto tra socio partecipante e mutuo soccorso ai sensi dell'art. 6, III del presente Statuto.

V. I Soci Partecipanti Beneficiari non hanno diritto di voto, e non hanno elettorato passivo e pertanto non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 11 Soci Fruttori

Sono Soci Fruttori tutte le persone fisiche, associate, iscritte o clienti, legate da un rapporto di qualsiasi natura, ad un ente, ad una associazione, anche professionale, o ad una persona giuridica che abbia sottoscritto specifica convenzione con la AGLEA SALUS. Son considerati altresì Soci Fruttori i componenti del nucleo familiare del Socio Partecipante Beneficiario.

L'associando può fare richiesta delle prestazioni per se e per i propri familiari compilando l'apposita domanda di adesione della AGLEA SALUS. Il Socio Fruttore ha l'obbligo di versare la quota associativa, non ha diritto al voto, non può essere eletto alle cariche sociali ed ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nella convenzione a lui accessibile.

Art. 12 Soci Informatori e Soci Informatori Coordinatori

I. Sono Soci Informatori i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano incaricati dal Presidente del consiglio di amministrazione di svolgere specifici incarichi per la divulgazione dei fini, compiti e attività della AGLEA SALUS. L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato dalla mutua alle medesime condizioni.

II. Ferma restando la possibilità di definire altri e diversi compiti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dello stesso Cda, i soci informatori provvedono in particolare al contatto con i soggetti interessati ad aderire alla società di mutuo soccorso. I soci informatori dovranno in tale attività conformarsi agli ideali ed ai principi etici della mutualità.

I Soci informatori persona giuridica, provvedono alla nomina di uno o più incaricati, che svolgeranno attività di informazione mutualistica e/o di Coordinamento. Gli incaricati da parte dell'informatore persona giuridica devono sottoscrivere apposito incarico da informatore persona fisica e provvedere al versamento della quota associativa; hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo con AGLEA SALUS.

IV. I soci informatori che abbiano particolari competenze ed esperienze nel settore della sanità integrativa, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione Soci Informatori Coordinatori qualora, dimostrino particolari capacità di gestire e coordinare altri informatori e per tal motivo ad essi è conferito il compito di coordinare le attività dei gruppi di informatori.

V. Al fine di evitare l'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dal ruolo

assunto, i soci informatori non godono di elettorato attivo né passivo.

Art. 13 Soci Sovventori

I. Sono Soci Sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

II. La qualifica di Socio Sovventore si acquista in base ad apposita domanda dopo che essa sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

III. Il Socio Sovventore può domandare di divenire Socio Ordinario; si applica in tal caso quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto.

IV. I soci sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica.

V. I Soci Sovventori non hanno diritto di voto.

Art. 14 Soci Sostenitori

I. Sono Soci Sostenitori i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro o in altre utilità per la mutua in forma continuativa.

II. I soci sostenitori dovranno comunque versare un contributo minimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di AGLEA SALUS.

III. I soci sostenitori godono di elettorato attivo e possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Soci Onorari

I. Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche

e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società di mutuo soccorso.

II. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

III. I Soci Onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non possono essere eletti alle cariche sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso.

Art. 16 Obblighi comuni a tutti i soci

I. I Soci di tutte le categorie sono tenuti al rispetto degli obblighi fondamentali previsti dalla mutualità associativa e in particolare essi sono tenuti al pieno rispetto dello Statuto nonché dei regolamenti e/o codici di condotta ed etici eventualmente previsti. In ogni caso i soci devono improntare la loro condotta alle disposizioni previste dalla società di mutuo soccorso per il corretto svolgimento delle attività sociali e la tutela ed il rispetto degli interessi degli appartenenti alla società stessa.

II. Al fine di garantire il corretto funzionamento della mutualità associativa ciascun socio - ad eccezione dei soci sovventori e dei soci onorari - è tenuto a versare con regolarità la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza.

Art.17 Recesso del socio

I. Ciascun socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in ogni tempo dalla

società di mutuo soccorso.

II. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata r.r. o pec indirizzata al Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale.

III. Il recesso dei soci ordinari ha effetto immediato e comporta l'immediata cessazione del diritto ai sussidi ed alle prestazioni mutualistiche previste.

IV. Il recesso del socio aderente a piani di sussidi sanitari previsti dalla società deve essere comunicato entro 60 giorni prima della scadenza annuale del Sussidio Sanitario sottoscritto dal medesimo. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del Sussidio Sanitario medesimo. Dalla data di effetto del recesso termina automaticamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

V. I soci che recedono non hanno diritto alla restituzione di alcuna somma da essi versata.

Art. 18 Decadenza della qualità di socio

I. Tutti i soci sono consapevoli dell'importanza della tempestività nel versamento dei contributi associativi e di ogni altro contributo previsto dallo Statuto e dai regolamenti applicabili.

II. In funzione di ciò, il socio che sia inadempiente per sei mesi consecutivi al pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla società di mutuo soccorso decade dalla qualifica di Socio.

III. La perdita della qualifica di socio è immediata ed automatica e determina altresì la perdita di ogni diritto. Il socio decaduto potrà comunque rientrare a far parte della società di mutuo soccorso, per una sola volta e soltanto come nuovo Socio

- e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della La AGLEA SALUS

- Società Generale di Mutuo Soccorso osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Art. 19 Esclusione del socio

I. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio che non tenga un comportamento conforme a quanto richiesto dallo Statuto ed ai principi della mutualità associativa. In particolare e a titolo esemplificativo l'esclusione del socio potrà essere decisa nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza gravi da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, per un periodo non inferiore a 6 mesi;
- c) lo scioglimento del rapporto tra mutuo soccorso e socio partecipante produce di diritto l'esclusione dei soci partecipanti beneficiari ad esso correlati;
- d) comportamenti del Socio in manifesto conflitto di interesse con la AGLEA SALUS o che ne pregiudichino gravemente il funzionamento e/o la reputazione.

II. L'esclusione ha effetto dalla data di assunzione della relativa delibera che sarà immediatamente comunicata al socio al domicilio indicato nella domanda di associazione o nell'elenco che i Soci Partecipanti Beneficiari hanno trasmesso alla AGLEA SALUS.

III. Il Socio escluso dalla AGLEA SALUS non ha diritto al rimborso dei contributi

pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

IV. Fatta eccezione per il socio escluso per morosità, e dei soci partecipanti beneficiari esclusi per scioglimento del rapporto con il Socio Partecipante cui sono correlati, il socio escluso per altre cause non potrà successivamente rientrare a far parte della La AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso.

Art. 20 Sezioni

In corrispondenza con l'ampliamento della base sociale, il Consiglio di Amministrazione può, con propria delibera, disporre la creazione di sezioni regionali o locali, o di categoria ove i soci possono essere raggruppati per assicurare una miglior partecipazione alla vita associativa.

Le sezioni hanno lo scopo:

- a) di consolidare il vincolo associativo tra i soci rafforzando la finalità mutualistica;
- b) facilitare i rapporti tra i soci ed il Consiglio di amministrazione e gli altri organi sociali;
- c) incentivare la partecipazione attiva dei soci ai programmi mutualistici contribuendo alla loro definizione ed attuazione.

Ciascuna sezione comprende i soci domiciliati nel territorio definito dalla sezione territoriale, o tutti i soci appartenenti alla categoria definita dalla sezione di categoria. Il numero minimo dei soci necessari alla costituzione della Sezione è individuato nella deliberazione istitutiva. Ciascuna sezione si deve riunire in assemblea almeno una volta in ciascun anno solare, nonché ogni volta che sia

necessario o lo chieda un numero di soci partecipanti alla Sezione pari o superiore al 20 per cento dei soci della Sezione. Ciascuna sezione delibera sui temi che vengono proposti dai soci con libertà di forme, ma con il rispetto dei principi dell'odg.. Ciascuna Sezione elegge un proprio Delegato di Sezione incaricato di interloquire con gli organi sociali di AGLEA SALUS e di provvedere alla convocazione dell'assemblea di Sezione.

Qualora il numero dei soci iscritti ad una Sezione scenda sotto il numero minimo fissato nella deliberazione costitutiva, il Consiglio di Amministrazione di AGLEA SALUS delibera lo scioglimento della Sezione indicando, se possibile, ai soci a quale altra Sezione possono, volendo, iscriversi.

PARTE III

ORGANI SOCIALI

Art.21 Organi della Mutuo Soccorso

I.I. Gli organi della Mutuo Soccorso sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

II. Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere inoltre costituito un Collegio di probiviri.

III. Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere costituito il Collegio dei Revisori.

Art. 22 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Partecipanti, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari Senior nonché dai Soci Ordinari e/o loro delegati, anche nominati nelle assemblee parziali o di sezione, se tenute, purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, ed iscritti nel libro soci da almeno sei mesi.

All'Assemblea partecipano anche i Soci persone giuridiche aventi diritto tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun Socio Ordinario, Socio Partecipante e Socio Sostenitore e Socio Onorario Senior ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta.

In ogni caso ciascun socio non potrà avere più di 1 (una) delega.

Oltre ai Soci Sovventori, all'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di Soci che siano individuati dalla società di mutuo soccorso.

Art. 23 Assemblea ordinaria e straordinaria

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

a) elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci ed il suo

Presidente e determina i relativi compensi;

b) ratifica i Regolamenti Applicativi dello Statuto dopo approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

c) delibera su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea;

d) approva il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci.

L'Assemblea straordinaria:

1) modifica lo Statuto;

2) delibera sul trasferimento della sede sociale;

3) delibera e procede alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;

4) delibera sullo scioglimento della Mutuo Soccorso nominando i liquidatori;

5) ha tutti gli altri compiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Art. 24 Convocazione dell'Assemblea

I. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e/o dal Presidente del Cda.

L'Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere

affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

A tale scopo può essere utilizzato qualunque mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente. E' ammessa ove ne sussistano i presupposti, la convocazione per via telematica.

Al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può essere utilizzata anche l'area riservata a disposizione di tutti i soci, attraverso l'inserimento nella stessa dell'avviso di convocazione de quo. Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in Italia.

L'Avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi regionali nei termini prefissati.

II. Per poter partecipare all'Assemblea ogni Socio dovrà ritirare presso la sede legale della Mutua apposita scheda di presenza almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Qualsiasi proposta proveniente dai Soci e che richieda discussione e/o delibera in assemblea dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

III. La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;

b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;

c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

IV. E' consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza secondo quanto disposto da apposito Regolamento.

Art. 25 Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

I. Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

II. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

III. Quando in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

IV. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

V. Le votazioni sono di regola palesi.

VI. All'inizio di ogni Assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Art.26 Elezioni delle cariche sociali

I. Tutti i Soci Ordinari, i Soci Partecipanti, Soci Sostenitori e Soci Onorari Senior

purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste, non siano in palese conflitto di interessi con la mutuo soccorso e risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi (eccezion fatta per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il quale non vige il detto arco temporale minimo di tre mesi), possono essere eletti alle cariche sociali.

II. Per l'elezione alle cariche sociali debbono in ogni caso sussistere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Regolamento Applicativo dello Statuto.

III. La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si avrà con voto palese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire una commissione elettorale con il compito di proporre all'Assemblea una lista di nominativi idonei a ricoprire la carica sociale che deve essere ricoperta.

Art. 27 Consiglio di Amministrazione

I. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 15 (quindici) consiglieri.

II. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati nel Regolamento Applicativo ed in ogni caso si applicano ad essi gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. I consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

III. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, se non già nominati dall'Assemblea.

Può nominare anche un Segretario che può essere anche un Socio non consigliere.

IV. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio

Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della AGLEA SALUS.

Art. 28 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della AGLEA SALUS ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- e) redigere ed approvare il Regolamento Applicativo dello Statuto ed ogni altro Regolamento Interno;
- f) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- g) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società

di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi socio assistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;

h) deliberare la partecipazione della Mutuo Soccorso a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;

i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

l) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

m) nominare i Delegati delle sezioni soci, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo gli eventuali rimborsi;

n) assumere e licenziare il personale;

o) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;

p) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;

q) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;

r) nominare il Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;

s) assumere ogni altra iniziativa utile o necessaria per la sana e corretta gestione della AGLEA SALUS che sia coerente con le finalità e gli scopi mutualistici della società.

Art.29 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può, salvi i limiti di legge, delegare proprie attribuzioni (i) ad uno o più dei suoi componenti, con poteri tra loro congiunti e/o disgiunti, ovvero (ii) ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti.

Ai consiglieri delegati spetta, per l'esercizio dei poteri delegati loro conferiti e nei limiti degli stessi, la rappresentanza della società, sostanziale e processuale, sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi; essi possono anche nominare procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari nei limiti del proprio potere di rappresentanza e nelle forme di legge.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice. Al Presidente del Comitato Esecutivo spetta, ai fini della esecuzione delle deliberazioni del Comitato stesso, la rappresentanza della società, sostanziale e processuale, sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi; esso, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può anche nominare procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari nelle forme di legge.

Art. 30 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.

La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Art. 31 Il Presidente

Il Presidente rappresenta AGLEA SALUS nelle occasioni e manifestazioni ufficiali ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Ai fini della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la rappresentanza della società, sostanziale e processuale, sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi. Il Presidente, inoltre, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

In caso di impedimento a presenziare l'Assemblea per qualunque caso o motivo il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente subentrerà l'Amministratore Delegato o il Consigliere più anziano in carica.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari nelle forme di legge.

Il Presidente, inoltre, funge da arbitro amichevole per le eventuali controversie tra soci, tra amministratori ovvero tra soci e amministratori nonché supervisiona l'area amministrativa e l'area contabile della società.

Art. 32 Nomina del Direttore Generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della AGLEA SALUS il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 33 Sindaci

Il Collegio dei revisori cui sono demandati i controlli di cui all'art. 2403 del Codice Civile quando applicabili alla Aglea Salus, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci, e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Qualora non si ravvedesse la necessità della nomina di un Collegio Sindacale, si potrà procedere alla nomina di un Sindaco unico

I Revisori nominati durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Nei casi di operatività del collegio, i supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un revisore effettivo, in ragione del supplente più anziano.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della fondazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivo e preventivo corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.

PARTE IV

REQUISITI PATRIMONIALI, GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 34 Patrimonio

I. Il patrimonio della AGLEA SALUS è alimentato dai contributi e dalle quote associative dei propri associati oltre che da eventuali lasciti e donazioni o ogni altra forma di liberalità.

II. Il patrimonio sarà costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

IV. I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della AGLEA SALUS.

Art. 35 Donazioni e liberalità con finalità vincolata

I lasciti e le donazioni che la società di mutuo soccorso dovesse ricevere e che siano destinati, secondo norme di legge e/o per volontà del disponente, alla realizzazione di un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati. Le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 36 Esercizio finanziario

I. L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

II. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

III. In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della Legge 15/4/1886 n. 3818 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460, la Mutuo Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 37 Clausole compromissorie e di conciliazione

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i Soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i Soci, gli Amministratori e la Mutuo Soccorso in generale, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione irrituale alla presenza di un conciliatore individuato fin d'ora nella persona del Presidente del Collegio dei Sindaci.

In ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma.

Art. 38 Criteri generali di spesa

Le spese e la gestione economica della AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso e dei suoi organi, nonché lo svolgimento delle sue attività anche funzionali al raggiungimento degli scopi sociali saranno improntate al principio di economicità e di efficienza nell'interesse della AGLEA SALUS - Società Generale di Mutuo Soccorso e dei suoi soci.

Art. 39 Adozione di un Codice Etico

Qualora lo sviluppo della mutuo soccorso ne suggerisca l'opportunità sarà adottato un Codice Etico interno vincolante per tutti gli organi sociali. Il Codice sarà redatto a cura del Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art.40 Regolamento Applicativo

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel regolamento operativo dello Statuto, il quale sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

In particolare il Regolamento Applicativo disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei Soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Sezioni Soci;
- e) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al

raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 41 Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa della mutuo soccorso, l'intero patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, quali altre Società di Mutuo Soccorso ovvero altri Fondi Mutualistici, al relativo capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi della Legge n.59 del 1992 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.

Art. 42 Norme Finali

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.